

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

Circolare n. 01/2019

Legge di Bilancio 2019 e Decreto fiscale

Si forniscono di seguito alcune indicazioni sugli aspetti fiscali di ampio interesse.

Decreto Legge 23.10.2018 n. 119 convertito con modifiche dalla Legge 17.12.2018 n. 136: Disposizioni urgenti in materia fiscale.

Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18.12.2018.

La Legge di conversione è in vigore dal 19.12.2018.

Definizione agevolata dei Processi verbali di constatazione

A seguito di un accertamento fiscale, viene emesso un processo verbale di constatazione (PVC), che contiene i rilievi dei verificatori. Si tratta di un atto che precede l'emissione dell'avviso di accertamento. La norma in esame prevede la possibilità di definire in modo agevolato i PVC consegnati al soggetto verificato entro il **24.10.2018**, per i quali non sia ancora stato emesso avviso di accertamento o invito al contraddittorio. Si deve presentare una o più dichiarazioni integrative per ogni periodo accertato (o la prima dichiarazione in caso di omissione) e versare interamente le imposte e i contributi che emergono. In cambio si ottiene la mancata applicazione di **sanzioni e interessi**. Le dichiarazioni integrative vanno presentate entro il **31.05.2019**, secondo modalità da stabilire in base a Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

La norma si applica anche ai soci di società "trasparenti" ai fini fiscali. Le imposte autoliquidate, senza sanzioni e interessi, si versano entro il **31.05.2019**. Si versa in unica soluzione o in un massimo di **20 rate trimestrali**, maggiorate dell'interesse legale. Non è ammessa la compensazione.

Art. 1 - Cfr. Italia Oggi 17.12.18 p. 5

Definizione di avvisi di accertamento, inviti al contraddittorio e atti di adesione

Si premette che i soggetti direttamente interessati sono stati avvisati in tempo utile.

Gli avvisi di accertamento notificati entro il **24.10.2018** e con termini per l'impugnazione ancora pendenti, possono essere definiti pagando le sole imposte accertate, senza sanzioni e interessi, entro **30 giorni** dal 24.10.2018 o nell'eventuale più ampio termine per proporre ricorso.

Gli inviti al contraddittorio (Art. 5 co.1 lett.c) e Art. 11 co. 1 lett. b-bis) D.l.vo 218/1997) notificati entro il **24.10.2018**, possono essere definiti pagando le sole imposte accertate, senza sanzioni e interessi, entro **30 giorni** dal 24.10.2018.

1

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

Gli **accertamenti con adesione** (Art. 2-3 D.l.vo 218/1997) sottoscritti entro il **24.10.2018**, possono essere definiti pagando le **sole imposte definite**, senza sanzioni e interessi, entro **20 giorni** dal 24.10.2018. In tutti i casi, si versa in unica soluzione o in un massimo di **20 rate trimestrali**. Non è ammessa la **compensazione**.

Art. 2 – Cfr. *Il Sole 24 Ore* 08.11.18 p. 29

Nuova rottamazione delle cartelle esattoriali

Si prevede una nuova possibilità di definizione agevolata per i contribuenti che hanno ricevuto cartelle esattoriali da Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) per carichi affidati all'Agente della riscossione **dal 2000 al 31.12.2017**. Si tratta di carichi relativi a imposte o contributi previdenziali e assistenziali non pagati, ma si possono definire anche le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (in questo caso per i soli interessi). La definizione agevolata prevede il **pagamento completo** delle somme dovute a titolo di capitale (**imposta o contributo previdenziale/assistenziale**) e **interessi per ritardato pagamento**, oltre agli oneri di riscossione. Non sono dovute invece le somme relative a **sanzioni** e gli ulteriori **interessi di mora** applicati sulla cartella da Agenzia Entrate Riscossione sull'importo totale. Per accedere alla definizione agevolata il contribuente deve presentare apposita richiesta entro il **30.04.2019** con il modello reperibile sul sito di Agenzia Entrate Riscossione o con **modalità on line**. Entro il **30.06.2019** AER comunica agli interessati l'ammontare delle somme dovute, eventualmente a rate, con le date di scadenza. Si paga in unica soluzione entro il **31.07.2019**. E' anche possibile pagare a rate, nel **massimo di 18 rate** e con interessi del **2%**, con scadenze di pagamento al **31 luglio 2019** e **30 novembre 2019** (10% del dovuto per ciascuna delle due rate) e poi **28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre** di ciascun anno a partire dal 2020.

In caso di omesso o tardivo pagamento anche di una sola rata, la definizione agevolata perde efficacia. Tuttavia, in caso di pagamento delle rate con **ritardo non superiore a 5 giorni**, la definizione rimane valida.

Art. 3 - Cfr. *Italia Oggi* 27.11.18 p. 32 / 14.12.18 p. 32 / 22.12.18 p. 33 - Cfr. *Il Sole 24 Ore* 28.11.18 p. 31

Stralcio dei debiti a ruolo anni 2000-2010 fino a 1.000 Euro

Si prevede lo stralcio automatico dei debiti iscritti a ruolo affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 comprensivi di capitale, interessi e sanzioni se l'importo totale della somma non supera Euro 1.000,00.

Art. 4 - Cfr. *Italia Oggi* 18.10.2018 p. 31

Definizione agevolata dei processi tributari

Si prevede la possibilità di definire i processi tributari, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti presso le commissioni tributarie o presso la Corte di Cassazione, con il pagamento di una quota parte del valore della controversia che varia in base al grado di giudizio e al risultato:

- **90%** del valore della causa in caso di ricorso pendente in primo grado;

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

- **40%** del valore della causa in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in primo grado;
- **15%** del valore della causa in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in secondo grado;
- **5%** del valore della causa in caso di ricorso pendente in Cassazione con soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in primo e secondo grado.

Il valore della causa è il totale delle imposte oggetto del contendere, escluse le sanzioni. La norma si applica alle controversie in cui il ricorso di primo grado è stato notificato all’Agenzia entro il 24.10.2018 e per il quale non vi sia pronuncia definitiva.

La domanda di definizione e il pagamento delle somme dovute si effettuano entro il **31.05.2019**. E’ anche ammesso il pagamento in forma rateale, in un massimo di **20 rate** trimestrali.

Le controversie definibili sono sospese su richiesta specifica del contribuente fino al **10.06.2019**.

Per le controversie definibili sono sospesi per **9 mesi** i termini di impugnazione delle sentenze che scadono tra il 24.10.2018 e il 31.07.2019.

Art. 6 - Cfr. *Il Sole 24 Ore* 27.11.18 p. 31 / 19.12.18 p. 27 - *Italia Oggi* 30.11.18 p. 29

Sanatoria delle irregolarità formali

Si prevede la definizione agevolata delle irregolarità formali, che non rilevano sulla determinazione delle basi imponibili di imposte sui redditi, IVA e IRAP, commesse fino al 24.10.2018. Possono essere regolarizzate pagando una somma di **200 euro** per ciascun periodo d’imposta. Si paga in due rate di pari importo entro il 31.05.2019 e 02.03.2020.

Art. 9 - Cfr. *Italia Oggi* 23.11.18 p. 29

Sanzione ridotta per omissione clausola di non trasferibilità su assegni

Viene modificato il regime sanzionatorio in caso di trasferimento di un assegno bancario senza indicazione della clausola di non trasferibilità (sui libretti assegni vecchi). In caso di importi inferiori ad **Euro 30.000**, l’entità della sanzione minima ora diventa pari al **10%** dell’importo trasferito. La norma si applica anche ai procedimenti in corso al 24.10.2018. Prima della modifica in esame, la sanzione prevista andava da 3.000 a 50.000 euro per ciascuna delle due parti, con possibilità di pagare entro 60 giorni un importo “ridotto” di 6.000 Euro.

Art. 9-bis – Cfr. *Il Sole 24 Ore* 27.12.18 p. 27- *Italia Oggi* 04.12.18 p. 30 – 24.12.18 p. 10

Disposizioni di semplificazione in tema di Fatturazione elettronica

In riferimento all’obbligo di E-Fattura vigente dal 01.01.2019, si prevede quanto segue:

- In caso di emissione della E-Fattura in ritardo, la sanzione non si applica se l’emissione avviene entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA di competenza;
- In caso di emissione della E-Fattura in ritardo, la sanzione si applica con riduzione dell’80% se la E-Fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

3

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

- Le predette agevolazioni si applicano per il primo semestre 2019 per i contribuenti trimestrali e fino al 30.09.2019 per i soggetti mensili.
- Le società e **associazioni sportive dilettantistiche** che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1-2 della Legge 398/1991 e che nell'anno precedente hanno conseguito proventi da attività commerciali non superiori ad Euro 65.000, sono esonerati dalla E-Fattura.
- Per i soggetti del **settore sanitario**, tenuti all'invio dei dati al **Sistema Tessera Sanitaria** (STS) ai fini della dichiarazione precompilata, si prevede l'esonero dalla E-Fattura per il solo periodo d'imposta **2019**, limitatamente alle fatture da inviare al STS. Si tratta di medici, psicologi, farmacisti, veterinari ecc. La Legge di stabilità ha stabilito il divieto di E-Fattura in luogo del semplice esonero per la predetta categoria. (*Commi 53-54 Legge 145/2018*)
- Con Decreto del MEF del 28.12.2018 viene stabilito che l'imposta di bollo eventualmente applicata sulle E-Fatture (importi da Euro 2) sarà calcolata dall'Agenzia delle Entrate ogni 3 mesi, e sarà poi versata dal contribuente con F24 o addebito diretto in conto.

Art. 10 / 10-bis - Cfr. Italia Oggi 24.12.18 p. 8 – 29.12.18 p. 44 – Il Sole 24 Ore 29.12.18 p. 21 – 05.01.19 p. 17

Ulteriori modifiche in tema di Fatturazione elettronica dal 01.07.2019

In riferimento all'obbligo di E-Fattura vigente dal 01.01.2019, si prevede quanto segue:

Si introduce una modifica all'Art. 21 del D.p.r. 633/72, che sarà operativa dal **01.07.2019**.

- Si introduce quale elemento della fattura l'indicazione della **data** in cui è effettuata la cessione di beni o la data in cui è incassato il corrispettivo se diverse dalla data di emissione della fattura. Fino al 30.06.2019 la data di effettuazione dell'operazione e quella di emissione della fattura coincidono (eccetto i casi di fatturazione differita), salva la non applicazione di sanzioni se l'emissione (= invio) avviene in ritardo ma in tempo utile per la liquidazione IVA.
- Si prevede che la fattura viene emessa **entro 10 giorni** dall'effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art 6 del D.p.r. 633/1972 (fuori dai casi di fatturazione differita).

Art. 11

Modifiche in tema di annotazione delle fatture e detrazione dell'IVA

Viene modificato l'art. **23** del D.p.r. 633/1972 in tema di fatture emesse: si prevede che le fatture emesse devono essere annotate in apposito registro nell'ordine della numerazione entro il giorno **15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Viene modificato l'art. **25** del D.p.r. 633/1972 in tema di fatture di acquisto: viene abolito l'obbligo di numerare progressivamente le fatture di acquisto ("il protocollo a penna"); rimane l'obbligo di annotazione nell'apposito registro acquisti.

Viene modificato il **D.p.r. 100/1998**: viene stabilito che entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento si liquida l'IVA, e che si può detrarre l'IVA sulle fatture di acquisto ricevute entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Pertanto, ad

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

esempio, entro il 16 febbraio 2019 si liquida l'IVA di gennaio 2019 e si possono portare in detrazione: le fatture datate gennaio ricevute entro il 15 febbraio e le fatture con data entro il 15 febbraio se riferite ad operazioni effettuate nel mese di gennaio (es. fatture differite). In quest'ultimo caso il software dovrà gestire la divergenza tra data fattura (febbraio) e data di effettuazione dell'operazione (gennaio).

Questa regola non vale per i documenti relativi ad operazioni **dell'anno precedente**, che avranno detrazione dell'IVA nel mese di ricevimento del documento (!).

Queste regole diventano molto rilevanti con l'avvento della E-Fattura, perché il momento del ricevimento è tracciato.

Art. 12-13-14 – Cfr. *Il Sole 24 Ore* 27.10.18 p. 19 - Cfr. *Italia Oggi* 24.12.18 p. 9

Documenti precompilati dall'Agenzia delle Entrate

A partire dai dati IVA 2020, si prevede che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei soggetti IVA i seguenti documenti:

- Registri IVA
- Liquidazione periodica IVA
- Dichiarazione annuale IVA

I soggetti che convalideranno o integreranno questi dati messi a disposizione dell'Agenzia saranno esonerati dalla tenuta dei registri IVA di cui agli articoli 23 e 25 del D.p.r. 633/1972.

Art. 15

Ptt obbligatorio dal 01.07.2019

Il processo tributario con modalità telematiche (attraverso il SIGIT) è operativo in tutta Italia dal 15.07.2017, ma si tratta di una modalità facoltativa, accanto a quella tradizionale cartacea. Dal **01.07.2019** diventa obbligatorio operare con modalità telematica in base al Decreto del MEF 163/2013, ad eccezione delle cause fino a 3.000 Euro in cui i contribuenti decidono di stare in giudizio senza difensori.

Con norma interpretativa, viene stabilito che è possibile passare alla modalità telematica anche se il giudizio di primo grado si era svolto con modalità cartacea.

Viene introdotta la possibilità per le parti di partecipare alle udienze in videoconferenza.

I dipendenti e difensori degli Enti Impositori potranno certificare come pubblici ufficiali la conformità digitale delle copie di atti, provvedimenti e documenti cartacei.

Art. 16 – Cfr. *Italia Oggi* 16.10.18 p. 29 – *Il Sole 24 Ore* 04.12.18 p. 23

Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

A partire dal **01.01.2020** i commercianti che incassano i corrispettivi di cui all'art.22 del D.p.r. 633/1972, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri.

Per i soggetti con volume d'affari superiore ad **Euro 400.000**, la norma si applica dal **01.07.2019**.

Negli anni **2019 e 2020** per l'acquisto o l'adattamento del registratore di cassa al nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione, si prevede la concessione di un contributo pari al **50%** della spesa

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

sostenuta, con un massimo di **Euro 250** per l'acquisto e di **50** per l'adattamento. La presente disposizione prevedeva che contributo fosse anticipato dal fornitore come sconto prezzo e poi recuperato da questo come credito d'imposta da usare in compensazione. La Legge **145/2018**, comma 55, interviene a modificare la norma, stabilendo che il credito d'imposta spetta al soggetto obbligato alla trasmissione e non al fornitore.

Art. 17 – Cfr. Il Sole 24 Ore 27.12.18 p. 23

Sospensione delle minusvalenze su titoli nei bilanci

I soggetti che non applicano i principi contabili internazionali, nell'esercizio 2018 possono valutare i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione secondo l'ultimo bilancio approvato anziché in base al valore desumibile dall'andamento del mercato. Fanno eccezione le perdite di carattere durevole. La misura potrà essere estesa agli esercizi successivi con Decreto.

Art. 20-quater – Cfr. Il Sole 24 Ore 30.11.18 p. 24

Fonti e approfondimenti:

- Guida Fiscale Italia Oggi N.10 del 21.12.2018: Il DI Fiscale.
- Ulteriori approfondimenti: Articoli della Stampa specializzata indicati in calce a ciascun paragrafo.

6

Legge 30.12.2018 n. 145: Legge di Bilancio 2019. Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018. La Legge è in vigore dal 01.01.2019.

Posticipo clausola di salvaguardia IVA

Viene posticipato di un anno l'aumento delle aliquote IVA già previsto a titolo di clausola di salvaguardia dei conti pubblici. Allo stato attuale, l'aliquota del 10% passerà al **13%** dal **2020** e l'aliquota del 22% passerà al **25,2%** dal **2020**, e al 26,5% dal 2021.

Comma 2 - Cfr. Italia Oggi 21.12.18 p. 29

Regime forfetario delle persone fisiche fino a 65.000 Euro: esonero da E-Fattura

Le persone fisiche che si avvalgono del regime forfetario di cui alla Legge 190/2014, commi da 54 a 89, seguono le seguenti regole: **1)** Nelle fatture emesse non addebitano l'IVA. **2)** Per le operazioni intracomunitarie applicano le regole ordinarie, ovvero gli articoli 41 D.L. 331/93 per le cessioni di beni, l'art. 7-ter D.p.r. 633/72 per i servizi resi, l'integrazione della fattura con IVA e il relativo versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione per acquisti di beni e servizi. **3)** Per importazioni ed esportazioni applicano le regole ordinarie del D.p.r. 633/1972. **4)** Non hanno diritto a detrarre l'IVA sugli acquisti. **5)** Sono esonerati dagli obblighi contabili, di versamento e dichiarazione ai fini IVA. Devono solo conservare le fatture, certificare i corrispettivi e conservare i documenti. Nel passaggio dalle regole ordinarie a quelle del regime forfetario si applica la rettifica della detrazione IVA ex art. 19-bis2 del D.p.r. 633/1972. **6)** Sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte dirette. **7)** Non effettuano

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

ritenute sui compensi pagati a terzi, ma nella dichiarazione dei redditi indicano il codice fiscale del percettore. **8) Non** sono soggetti a **studi di settore / parametri / ISA**. **9)** Sono esonerati dall'invio dello **spesometro**. **10)** Sono **esonerati dalla fatturazione elettronica** (tranne che verso la PA).

Reddito imponibile e imposta sostitutiva 15% (Flat Tax)

Il reddito imponibile si determina forfetariamente nel modo seguente: (**ricavi – contributi previdenziali**) per % di redditività. La percentuale di redditività è differenziata a seconda del tipo di attività: per i professionisti è del **78%**, per gli intermediari del commercio è del **62%**, per il commercio all'ingrosso e dettaglio è del **40%**. Non si deducono quindi i costi effettivi, ma una percentuale prevista in via forfetaria. Si deducono però i contributi previdenziali. Al reddito imponibile si applica **un'imposta sostitutiva** delle imposte ordinarie pari al **15%** (5% per i giovani).

Questo è il quadro, sul quale intervengono le seguenti modifiche:

- Dal **01.01.2019** è possibile accedere al regime se la persona fisica esercente attività di impresa o arti e professioni ha conseguito nell'anno precedente ricavi o compensi non superiori ad Euro **65.000** (con ragguglio ad anno). La soglia di accesso diventa quindi uguale per tutti.
- In caso di esercizio di più attività con diversi codici ATECO, si fa la somma dei ricavi / compensi per la verifica del limite.
- Vengono eliminate le precedenti cause ostative all'accesso al regime, ovvero non conta più il valore dei beni strumentali posseduti e il fatto di pagare compensi di lavoro dipendente o assimilato per importi superiori ad Euro 5.000 annui, o altro.
- Costituisce causa ostativa la contemporanea partecipazione a società personali, associazioni o imprese familiari, oppure il controllo di società a responsabilità limitata che esercitano attività riconducibili a quelle svolte in modo individuale.
- Costituisce causa ostativa il fatto di svolgere l'attività prevalentemente a favore di un datore di lavoro con cui è in corso un rapporto di lavoro dipendente, o con il quale il rapporto c'era nei due precedenti periodi d'imposta.

Per chi ha i requisiti, il regime forfetario è quello naturale, ma è consentito optare per l'applicazione dei normali regimi contabili ordinario o semplificato, con applicazione dell'IVA ordinaria. **L'opzione vale per un triennio**, e si fa con la prima dichiarazione annuale successiva alla scelta. Se si supera il limite di 65.000 Euro di ricavi / compensi, si esce dal regime forfetario a partire dall'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento **senza alcuna penalizzazione**.

Commi 9-11 – Cfr. Italia Oggi 22.12.18 p. 29 - 24.12.18 p. 2 – Il Sole 24 Ore 24.12.18 p. 3 – 03.01.19 p. 23

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

Deduzione IMU al 40%

Dal periodo d'imposta **2019** l'IMU sugli immobili strumentali è deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del **40%** (rimane indeducibile ai fini IRAP). Per i periodi d'imposta fino al 2018 la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi era del **20%**. Il tutto secondo il criterio di cassa.

Comma 12

Imposta sostitutiva del 15% sui redditi da "ripetizioni" per gli insegnanti

Dal **01.01.2019** sui compensi da attività di lezioni private e ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedre in scuole di ogni ordine e grado (e quindi non da altri soggetti) si applica un'imposta sostitutiva del **15%**, salvo che l'interessato opti per l'IRPEF ordinaria.

Comma 13 – Cfr. Italia Oggi 02.01.19 p. 30

Flax Tax al 20% dal 2020 per fatturati tra 65.001 e 100.000 Euro

Dal periodo d'imposta **2020** viene previsto un nuovo regime contabile e fiscale per persone fisiche esercenti imprese, arti e professioni che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi o compensi tra **65.001 e 100.000 Euro**. Il regime è facoltativo. Il reddito si determina nei modi ordinari (differenza tra ricavi/compensi e costi) e si applica poi un'aliquota del **20%**, che sostituisce l'IRPEF, le addizionali regionale e comunale e l'IRAP.

Si indicano di seguito le caratteristiche del futuro regime:

- In caso di esercizio di più attività con diversi codici ATECO, si fa la somma dei ricavi / compensi per la verifica del limite.
- Sono escluse le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA, o regimi forfetari di determinazione del reddito, i soggetti non residenti, e i soggetti che effettuano cessioni di fabbricati o porzioni e terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi.
- Costituisce causa ostativa la contemporanea partecipazione a società personali, associazioni o imprese familiari, oppure il controllo di società a responsabilità limitata che esercitano attività riconducibili a quelle svolte in modo individuale.
- Costituisce causa ostativa il fatto di svolgere l'attività prevalentemente a favore di un datore di lavoro con cui è in corso un rapporto di lavoro dipendente, o con il quale il rapporto c'era nei due precedenti periodi d'imposta.
- Chi applica il regime **non subisce la ritenuta d'acconto** dai clienti.
- Chi applica il regime **non opera più la ritenuta d'acconto** ai propri fornitori, ma indica il loro codice fiscale in apposita sezione della propria dichiarazione dei redditi (in modo analogo al regime forfetario).
- Non si applica più l'IVA in fattura e si ha l'esonero dai relativi adempimenti.
- A differenza dei forfetari, questi contribuenti sono tenuti all'emissione di **fattura elettronica**.

Commi 17-22 – Cfr. Italia Oggi 24.12.18 p. 2 – 03.01.19 p. 23 – Il Sole 24 Ore 03.01.19 p. 24

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

Modifiche al regime delle perdite fiscali d'impresa

Prima della modifica in esame, le perdite d'impresa avevano un trattamento diverso a seconda del tipo di soggetto. 1) Per i soggetti **IRPEF in contabilità semplificata** valeva la compensazione orizzontale con tutti gli altri tipi di reddito. 2) Per i soggetti **IRPEF in contabilità ordinaria** valeva la compensazione solo con redditi d'impresa del periodo stesso e per l'eccedenza con redditi d'impresa dei 5 periodi successivi. 3) Le **perdite di società di capitali** erano riportabili in avanti senza limiti di tempo ma utilizzabili entro il limite massimo **dell'80%** del reddito conseguito nel periodo di utilizzo.

Ora viene eliminata ogni differenza soggettiva per le perdite fiscali: per tutti, le perdite saranno compensabili solo con altri redditi d'impresa, con eventuale riporto in avanti illimitato nel tempo, ma con il limite **dell'80%** del reddito di ogni anno. La modifica vale dal periodo d'imposta 2018.

Sono previste regole transitorie per la compensazione delle perdite delle **imprese minori**: le perdite del periodo d'imposta **2018** sono compensabili con i redditi d'impresa del **2019** e del **2020** nei limiti del **40%** e **60%** degli stessi, rispettivamente. Le perdite del periodo d'imposta **2019** sono compensabili con i redditi d'impresa del **2020** nei limiti del **60%** degli stessi.

La normativa sulle perdite è stata modificata anche per porre rimedio al problema delle perdite delle imprese minori in contabilità semplificata generatesi **nel 2017** per effetto del passaggio al regime di cassa. Viene previsto il ripescaggio delle perdite 2017 non utilizzate, che saranno impiegate per compensare i redditi d'impresa **2018 e 2019** entro il **40%**, e i redditi **2020** entro il **60%**.

Commi 23-26 – Cfr. Il Sole 24 Ore 29.12.18 p. 19

Detrazione cani guida

Viene elevata da Euro 516,46 ad Euro **1.000,00** la detrazione forfetaria delle spese sostenute dai non vedenti per i cani guida (Art. 15 D.p.r. 917/1986).

Comma 27

Mini IRES al 15%

Dal periodo d'imposta 2019 le società di capitali (Art. 73 D.p.r. 917/1986) possono avere una riduzione di **9 punti** percentuali sull'IRES (e quindi da 24% a 15%), per la parte di reddito (2019) corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente (2018) accantonati a riserve diverse da quelle formate con utili non disponibili. Questo nei limiti della somma di: 1) Investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 102 del D.p.r. 917/1986, esclusi immobili e veicoli; 2) Del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Il calcolo dell'agevolazione è alquanto contorto: per ciascun periodo d'imposta l'ammontare degli investimenti sarà determinato in base all'importo degli ammortamenti e il costo del personale rileva in ciascun periodo d'imposta.

Commi 28-34 – Cfr. Italia Oggi 24.12.18 p. 6 – Il Sole 24 Ore 22.12.18 p. 4

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

WEB Tax al 3%

Dal periodo d'imposta 2019 viene istituita un'imposta sui **servizi digitali** con aliquota 3%, sia B2B che B2C. Sono tenuti a pagarla i soggetti che hanno ricavi ovunque realizzati non inferiori a 750 milioni di Euro e con ricavi da servizi digitali in Italia non inferiori a 5,5 milioni di Euro. Si tratta principalmente di servizi di veicolazione su interfaccia digitale di **pubblicità, intermediazione e trasmissione dati**. Per le disposizioni attuative si attende un decreto del MEF. Sono abrogate le norme mai entrate in vigore di cui alla precedente legge di stabilità in tema di Web tax.

Commi 35-50 – Cfr. Il Sole 24 Ore 05.01.19 p. 20

Cedolare secca al 21% per le locazioni commerciali 2019

Per i soli contratti di locazione **stipulati nel 2019** aventi ad oggetto immobili di **categoria C/1**, di superficie **fino a 600 metri quadrati**, pertinenze escluse, in alternativa al regime IRPEF è possibile tassare i canoni con la **cedolare secca del 21%**. Si prevede che il regime non è applicabile se alla data del 15.10.2018 risultava in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, e lo stesso sia stato interrotto.

Comma 59 – Cfr. Italia Oggi 24.12.18 p. 3 - Il Sole 24 Ore 29.12.18 p. 20

Iper-ammortamenti al 270% “industria 4.0” e al 140% per software connessi

Viene confermata anche per il 2019 l'agevolazione sugli iper-ammortamenti, mentre non viene prorogata quella sui super-ammortamenti. Vale solo per le **imprese**, ma con ammortamento fiscale su un costo di acquisto maggiorato in modo differenziato, ovvero con maggiorazione del **170%** per investimenti fino a **2,5 milioni** di Euro, del **100%** se compresi tra **2,5 e 10 milioni** di Euro, e del **50%** se compresi tra **10 e 20 milioni** di Euro (nulla oltre i 20 milioni di Euro).

E' ammesso anche l'acquisto dei beni fino al **31.12.2020**, purché entro il 31.12.2019 l'ordine sia accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto almeno pari al **20%** del costo.

Sul piano operativo, si spende 100 e si ammortizza 270, procedendo ad una deduzione **extracontabile** nel modello Redditi per la parte di ammortamento sui 170. L'agevolazione vale per gli acquisti da effettuarsi entro il **31.12.2019**, in **beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico** atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica dell'azienda, indicati nel dettaglio **nell'Allegato A** della Legge 232/2016: si tratta principalmente di **macchine utensili**, beni strumentali controllati da sistemi computerizzati, macchine motrici e operatrici. E' valida anche l'acquisizione **in leasing**.

Si prevede anche che chi effettua acquisti di beni di cui all'allegato A, può beneficiare di un'ulteriore agevolazione se acquista anche **beni immateriali strumentali** indicati **nell'allegato B** di cui alla Legge 232/2016: si tratta di vari tipi di **software**, ai quali vengono aggiunti i costi per canone di accesso mediante soluzioni di **cloudcomputing** ad alcuni beni immateriali. Per questi acquisti di beni immateriali il costo di acquisto è maggiorato del **40%** ai fini dell'ammortamento **fiscale**.

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

Per fruire di questi benefici il legale rappresentante dell'impresa deve rilasciare un'attestazione ai sensi del D.p.r. 445/2000 attestante che il bene ha le caratteristiche per includerlo negli elenchi di cui agli allegati **A** o **B** sopra indicati. Se il bene ha un costo di acquisizione superiore ad **Euro 500.000** serve una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale che attesti le caratteristiche.

Se il bene oggetto di agevolazione viene ceduto nel periodo di fruizione della maggiorazione del costo, non si perde la fruizione delle residue quote del beneficio purché il bene originario sia sostituito con un altro avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il bene sostitutivo costa meno di quello originario, le quote residue del beneficio vengono rideterminate in diminuzione.

Gli acconti delle imposte per i periodi 2019-2020 si calcolano senza tenere conto dell'agevolazione. *Commi 60-65 / Comma 229 - Cfr. Italia Oggi 27.12.18 p. 35 – 29.12.18 p. 38 – Il Sole 24 Ore 02.01.19*

Estromissione immobile dall'impresa individuale

L'imprenditore individuale che possiede beni immobili strumentali per natura o per destinazione (a libro cespiti) alla data del **31.10.2018** può estrometterli dalla sfera imprenditoriale passandoli alla sfera privata entro il **31.05.2019**, con effetto dal 01.01.2019. Per farlo deve versare un'imposta sostitutiva. L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP è dovuta nella misura **dell'8%** sulla differenza tra il valore normale dell'immobile estromesso e il suo costo fiscalmente riconosciuto. Il valore normale assunto sarà quello catastale. Per l'**imposta sostitutiva** si prevedono versamenti rateali entro il **30.11.2019** e **16.06.2020**.

Comma 66

Detrazioni risparmio energetico al 65% fino al 31.12.2019

La detrazione IRPEF / IRES sugli interventi per il risparmio energetico qualificato sugli edifici viene prorogata al **31.12.2019** nella misura del **65%**. Ricordiamo che questo tipo di agevolazione compete non solo ai privati, ma anche alle società commerciali, e prevede il pagamento a mezzo **bonifico bancario** (L. 296/2006) e la comunicazione all'ENEA.

Comma 67

Detrazioni ristrutturazioni edilizie al 50% fino al 31.12.2019

La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (Art. 16-bis D.p.r. 917/86) viene prorogata nella misura del **50%**, su un limite massimo di **spesa di Euro 96.000** per singola unità immobiliare, fino al **31.12.2019**.

Si coglie l'occasione per segnalare che ove l'intervento abbia una valenza "energetica", la legge 205/2017 ha stabilito l'obbligo di comunicare i dati dell'intervento all'Enea. Il sito è operativo: chi ha compiuto questi interventi nel 2018 deve effettuare la comunicazione entro 90 giorni dall'attivazione del portale, e quindi entro il 21.02.2019.

Comma 67 – Cfr. Il Sole 24 Ore 22.11.18 p. 29 – 26.11.18 p. 5 / Italia Oggi 22.11.18 p. 36

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

Detrazioni bonus mobili al 50% fino al 31.12.2019

Viene prorogato fino al 31.12.2019 nella misura del 50% anche il bonus per l'acquisto di **mobili e grandi elettrodomestici** di classe non inferiore ad **A+** (A per i **forni**), da destinare ad arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione. La detrazione spetta nella misura del 50% su un massimo di Euro **10.000** di spese, e va ripartita in 10 quote annuali.

Comma 67

Detrazioni bonus giardini al 36% fino al 31.12.2019

Viene prorogata al 31.12.2019 la detrazione **IRPEF del 36%** su una spesa massima di **5.000 Euro** per ciascuna unità immobiliare abitativa sostenuta per interventi relativi a sistemazione a verde di aree scoperte private e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Il bonus vale anche per interventi su parti comuni esterne di edifici condominiali. I pagamenti devono essere effettuati con strumenti tracciabili e la detrazione va ripartita in **10 quote** annuali.

Comma 68

Saldo e stralcio cartelle per persone fisiche in difficoltà

Per le persone fisiche in difficoltà economica si prevede la possibilità di definire in modo agevolato i carichi affidati all'Agente della Riscossione tra il **01.01.2000** e il **31.12.2017** per omesso versamento di imposte dichiarate, o di contributi previdenziali dovuti all'INPS o alle Casse di previdenza dei professionisti non derivanti da accertamento. La situazione di difficoltà sussiste se l'**ISEE** del nucleo familiare non supera **Euro 20.000**. Vengono stralciate le sanzioni e si paga una percentuale della somma dovuta a titolo di capitale e interessi pari a:

- **16%** con ISEE non superiore ad Euro 8.500.
- **20%** con ISEE compreso tra 8.500 e 12.500 Euro.
- **35%** con ISEE superiore ad Euro 12.500.

Il debitore deve manifestare la volontà di definire i carichi con apposita dichiarazione da effettuare entro il **30.04.2019**. Il versamento si può fare in unica soluzione entro il **30.11.2019**, oppure a rate con interesse del 2% annuo.

Commi 184-198 – Cfr. Il Sole 24 Ore 23.12.18 p. 5 – Italia Oggi 27.12.18 p. 31-32

Tassazione opzionale al 7% pensionati esteri

Per le persone fisiche titolari di pensione di fonte estera, che trasferiscono la residenza in Italia in un comune con meno di 20.000 abitanti in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, si prevede la possibilità di optare per una tassazione sostitutiva con aliquota 7%. L'opzione si fa nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si trasferisce la residenza in Italia. Viene inserito il nuovo articolo 24-ter nel D.p.r. 917/1986.

Comma 273 – Cfr. Italia Oggi 03.01.19 p. 25

Raccolta di funghi e tartufi con imposta sostitutiva

Per le persone fisiche che raccolgono occasionalmente funghi e tartufi, non per autoconsumo, e che percepiscono corrispettivi annui non superiori ad **Euro 7.000**, sono assoggettati ad imposta

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali nella misura di **Euro 100** annui, versati entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento.

Commi 692-694 – Cfr. Il Sole 24 Ore 29.12.18 p. 20

Rivalutazione beni d'impresa

Viene proposta la possibilità, per le società di capitali (Srl, Spa, Sapa ecc.), per le società di persone (Snc, Sas) e per le imprese individuali, di rivalutare i beni materiali e immateriali, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate presenti a bilancio, con norma quasi analoga a quella introdotta nella legge 208/2015. Non sono rivalutabili gli “immobili – merce”. La rivalutazione si esegue, su tutta la categoria omogenea di beni, nel bilancio al 31.12.2018, ma i beni devono essere presenti anche nel bilancio al 31.12.2017. Per la rivalutazione occorre versare un'imposta sostitutiva sul maggior valore del **16%** per i beni ammortizzabili e del **12%** per i beni non ammortizzabili. L'imposta si versa in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi del periodo d'imposta 2018 (Giugno 2019), con possibilità di compensazione.

Il maggior valore è riconosciuto fiscalmente **dal 2021** per gli **ammortamenti** e **dal 2022** per eventuali **plusvalenze** o minusvalenze da cessione.

La rivalutazione, al netto dell'imposta sostitutiva, comporta l'iscrizione di **un'apposita riserva** del patrimonio netto, che può essere affrancata pagando un'ulteriore imposta sostitutiva del **10%**.

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti a bilancio sono riconosciuti dal periodo d'imposta in corso al 01.12.2020.

Commi 940-950 – Cfr. Italia Oggi 03.01.19 p. 27

Rivalutazioni delle aree fabbricabili e delle partecipazioni sociali

La legge in esame ripropone la possibilità, per i **sogetti privati** (art. 67 T.u.i.r. , “redditi diversi”), di rivalutare i valori di acquisto delle **partecipazioni non negoziate** e dei **terreni edificabili** e con destinazione agricola, mediante apposite **perizie giurate di stima** e versamento di **imposte sostitutive**. Le aliquote delle imposte sostitutive 2019 saranno **dell'11%** per le partecipazioni qualificate e del **10%** del valore di perizia per le partecipazioni non qualificate e per i terreni. Nella precedente versione in vigore nel 2018 non vi era differenza tra la partecipazione qualificata e la non qualificata e l'aliquota era dell'8% per tutto. La norma in esame ha stabilito il termine di versamento dell'imposta sostitutiva al **30.06.2019**. Il possesso deve sussistere alla data del **01.01.2019**. La **redazione** e il **giuramento** della perizia vanno effettuati entro il **30.06.2019**. La perizia consente di neutralizzare le plusvalenze latenti che darebbero luogo ad imposizione al 26% in caso di cessione. In certi casi consente anche di abbassare i valori troppo elevati derivanti da precedenti rivalutazioni.

In sintesi, il **patrimonio della società** e il **valore dei terreni** vanno stimati alla data del **01.01.2019**; il versamento dell'imposta (o della prima di 3 rate) e il giuramento della perizia vanno effettuati entro il **30.06.2019**.

13

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

Commi 1053-1054 – Cfr. Italia Oggi 27.12.18 p. 33

IRI: Imposta sul reddito d'impresa abrogata

La Legge 232/2016 ha introdotto l'art. **55-bis** nel D.p.r. 917/1986. Gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in **contabilità ordinaria**, anziché applicare le regole generali potevano **optare** per tassare separatamente il reddito d'impresa, con la stessa aliquota prevista per i soggetti IRES, ovvero al **24%**. La norma, che doveva entrare in vigore dal 2018, viene ora abrogata.

Comma 1055

Abrogazione agevolazione "ACE"

L'agevolazione "ACE" (aiuto alla crescita economica), che consentiva di detassare parte del reddito imponibile ai fini IRES, viene abrogata a partire dal 2019. Si consente comunque l'utilizzo dell'eventuale residuo non usufruito al 31.12.2018.

Comma 1080

Interpretazione autentica art. 20 Dpr 131/86

E' frequente e legittima l'operazione che prevede il **conferimento di un'azienda** in una società e la successiva **cessione delle quote sociali**. L'Art. 176 comma 3 del D.p.r. 917/1986 prevede espressamente che questo tipo di operazione non sia censurabile come operazione elusiva ai fini delle imposte sui redditi. Nonostante questo, la giurisprudenza era favorevole ad una prassi dell'Agenzia delle Entrate, che utilizzava l'art. 20 del D.p.r. 131/86 per riqualificare gli atti concatenati ai fini **dell'imposta di registro**, tassandoli come un atto di cessione di azienda, e quindi non ad imposta di registro fissa, ma ad imposta di registro proporzionale (9% per la parte immobiliare e 3% per la parte non immobiliare del compendio aziendale). Il comma 87 della Legge 205/2017 era intervenuto sull'art. 20 sopra citato modificandolo, in modo da impedire l'interpretazione distorta che portava a penalizzare gli operatori economici in maniera ingiustificata. Nonostante ciò, la Corte di Cassazione con alcune pronunzie ha negato la natura retroattiva della modifica, continuando ad applicare la lettura penalizzante. Ora il legislatore interviene nuovamente, si spera in via definitiva, stabilendo espressamente che l'intervento operato costituisce "interpretazione autentica" e quindi retroattiva.

Comma 1084 – Cfr. Italia Oggi 02.01.19 p. 30

IMU-TASI sui comodati

La riduzione del 50% della base imponibile di IMU e TASI per gli immobili abitazione principale in comodato d'uso, in caso di decesso del comodatario, viene estesa anche al coniuge in presenza di figli minori.

Comma 1092

Acconto cedolare secca

A partire dal 2021, l'acconto della cedolare secca sale dal 95% al 100% dell'imposta dell'anno precedente. Comma 1127

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

Fonti e approfondimenti:

- *Articoli della Stampa specializzata indicati in calce a ciascun paragrafo.*
- *Guida Italia Oggi N.11 del 31.12.2018 – La Legge di Bilancio 2019*

D.Lvo 142/2018: Modifiche il tema di “ROL”

Come noto, l'art. 96 del D.p.r. 917/1986 subordina la deducibilità degli interessi passivi delle **società di capitali** al superamento di un test: sono deducibili per la parte che eccede gli interessi attivi, e nei limiti del 30% del cosiddetto “ROL”, ovvero la differenza contabile tra valore della produzione e costi della produzione (secondo gli schemi di bilancio) aumentata di ammortamenti e canoni di leasing. La legge in esame, in attuazione di una Direttiva europea (direttiva “ATAD”) prevede che dal 2019 i valori da prendere in esame non siano più quelli contabili, ma quelli **fiscali**: si dovrà quindi tenere conto delle **riprese fiscali**. Si dovranno inoltre includere nel calcolo anche le plus e minusvalenze da cessioni di azienda.

La legge in esame aveva penalizzato le **società immobiliari di gestione** (Oltre 50% valore attivo costituito da immobili destinati a locazione e ricavi per oltre 2/3 costituiti da canoni di locazione) che dispongono di fabbricati abitativi locati a terzi (Art. 90 del D.p.r. 917/1986). Queste società non applicavano l'art. 96 agli interessi passivi su finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati a locazione, che dunque erano interamente deducibili. Sul punto si registra un doppio intervento di segno opposto: il D.lvo 142/18 cancellava la norma di favore dal 2019, prevedendo sempre l'applicazione dell'art. 96; La legge 145/2018 reintroduce la norma di favore riportando la situazione allo stato iniziale, e ripristinando la deducibilità integrale.

Si ribadisce che l'art. 96, vecchia e nuova versione, si applica solo alle società di capitali.

Cfr. Il Sole 24 Ore 29.12.18 p. 19 – 03.12.18 p. 16

D.M. 12.12.2018: Tasso di interesse legale allo 0,8% dal 01.01.2019

Dal primo gennaio 2019, per effetto del D.M. 12.12.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15.12.2018, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile sale **dallo 0,3% allo 0,8%**. Il tasso di interesse legale è usato, tra l'altro, per calcolare i “ravvedimenti operosi” sui versamenti fiscali eseguiti oltre i termini.

Cfr. Il Sole 24 Ore 18.12.18 p. 31- Italia Oggi 19.12.18 p. 35

Venezia, 07.01.2019

A cura del dott. Luca Silvestri